

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED
ALLE PROVINCE AUTONOME
(GENNAIO – GIUGNO 2018)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 26 gennaio 2018, n. 9	5
2. Corte costituzionale, sentenza 2 febbraio 2018, n. 17	6
Esame della pronuncia	7
1. La norma oggetto di impugnazione	7
2. L'evoluzione normativa nella materia di esenzione ICI e IMU	7
3. L'esame nel merito: la natura dell'IMU come tributo erariale	9
4. L'esame nel merito: La ragionevolezza della disciplina della esenzione IMU	9
5. L'esame nel merito: La non applicazione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà	10
6. Ulteriori questioni di merito	10
3. Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 2018, n. 21	12
Esame della pronuncia	12
1. La norma oggetto di impugnazione	12
2. Potestà dello Stato di contestare la violazione del procedimento di variazione delle circoscrizioni comunali e l'art. 133 della Costituzione	12
3. L'esame nel merito: la consultazione referendaria in caso di mutamento delle circoscrizioni e in caso di variazione di confini	13
4. Corte costituzionale, sentenza 1 marzo 2018, n. 38	14
Esame della pronuncia	14
1. Le norme oggetto di impugnazione	14
2. Cessazione della materia del contendere per abrogazione dell'art. 12, comma 6, L.R. Friuli-venezia giulia n. 18 del 2016	15
3. L'esame nel merito: Incompetenza della Regione a dare attuazione al principio di ricambio generazionale in materia previdenziale	15
5. Corte costituzionale, sentenza 2 marzo 2018, n. 40	17
Esame della pronuncia	17
1. La norma oggetto di impugnazione	17
2. Una questione preliminare: l'interpretazione conforme a Costituzione	18
3. L'esame nel merito: il principio del concorso pubblico nel trasferimento di personale da una società privata o partecipata ai ruoli regionali	18
6. Corte costituzionale, sentenza 13 aprile 2018, n. 73	20
Esame della pronuncia	20
1. La norma oggetto di impugnazione	20
2. L'esame nel merito: Definizione agevolata dei procedimenti giudiziari sui beni demaniali dello Stato gestiti dalla Regione	20
3. L'esame nel merito: Definizione agevolata dei procedimenti giudiziari sui beni demaniali della Regione	21
6. Corte costituzionale, ordinanza 13 aprile 2018, n. 76	22
Esame della pronuncia	22
1. La norma oggetto di impugnazione	22
2. L'inammissibilità della questione	23
7. Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 79	24
Esame della pronuncia	24

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

1.	La norma oggetto di impugnazione.....	24
2.	L'esame nel merito: Le norme statali in materia di spesa sanitaria non sono applicabili alle regioni che autofinanziano la propria spesa	25
8.	Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 80	26
	Esame della pronuncia	26
1.	La norma oggetto di impugnazione.....	26
2.	L'inammissibilità della questione	26
9.	Corte costituzionale, sentenza 26 aprile 2018, n. 89	28
	Esame della pronuncia	28
1.	La norma oggetto di impugnazione.....	29
2.	L'esame nel merito: i canoni di produzione delle cave non hanno natura tributaria	29
3.	L'esame nel merito: parametri per considerare legittima una legge retroattiva	30
10.	Corte costituzionale, sentenza 4 maggio 2018, n. 94	32
	Esame della pronuncia	32
1.	Le norme oggetto di impugnazione	32
2.	Una questione pregiudiziale: Portata della clausola di salvaguardia delle autonomie speciali	33
3.	L'esame nel merito: L'interpretazione adeguatrice della Corte sulle norme in materia di gestione delle poste contabili	34
11.	Corte costituzionale, sentenza 17 maggio 2018, n. 101	36
	Esame della pronuncia	37
1.	Le norme oggetto di impugnazione	37
2.	L'esame nel merito: l'art. 1, comma 463 della legge n. 232 del 2016, applicazione degli obblighi informativi e delle sanzioni agli enti locali delle regioni a statuto speciale	39
3.	L'esame nel merito: l'art. 1, comma 466 della legge n. 232 del 2016 e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato	39
4.	L'esame nel merito: l'art. 1, comma 475, lett. a) e b) e 483 della legge n. 232 del 2016, versamento dell'importo delle sanzioni applicate agli enti locali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica	41
5.	L'esame nel merito: l'art. 1, comma 483 e 479, lett. a) della legge n. 232 del 2016, clausola di salvaguardia specifica per alcune autonomie speciali	41
6.	L'esame nel merito: l'art. 1, comma 519 della legge n. 232 del 2016, violazione del giudicato costituzionale.....	41
12.	Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2018, n. 103	43
	Esame della pronuncia	45
1.	Le norme oggetto di impugnazione	45
2.	L'esame nel merito: l'art. 1, comma 392 e 394 della legge n. 232 del 2016 e il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale.....	46
3.	L'esame nel merito: l'art. 1, comma 528 della legge n. 232 del 2016 e la transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica.....	49
13.	Corte costituzionale, sentenza 30 maggio 2018, n. 109	50
	Esame della pronuncia	50
1.	Le norme oggetto di impugnazione	51

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

2. Premessa: ricostruzione del quadro delle competenze legislative in materia di concessioni demaniali.....	51
3. L'esame nel merito: Inammissibilità della questione che evoca il parametro della tutela della concorrenza su concessioni demaniali prive di rilevanza concorrenziale ...	52
4. L'esame nel merito: Competenza della Regione a determinare i criteri di valutazione per la selezione dei concorrenti alla concessione del bene demaniale	53
5. L'esame nel merito: illegittimità di una concessione di durata quarantennale e della corresponsione di un indennizzo al soggetto uscente	54

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

1. Corte costituzionale, sentenza 26 gennaio 2018, n. 9

MATERIA	Commercio, edilizia ed urbanistica
OGGETTO	Artt. 44, 44-bis e 44-ter, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), il primo come novellato dall'art. 8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura) e l'ultimo come novellato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali)
REMITTENTE	Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 – come novellato dall'art. 8, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 ottobre 2014, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura) – e 44-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), sollevata in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p> <p>2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-ter, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997, come novellato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 marzo 2013, n. 3 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci" e di altre leggi provinciali), sollevata in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), Cost., dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis della legge provinciale n. 13 del 1997, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.</p>

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

2. Corte costituzionale, sentenza 2 febbraio 2018, n. 17

MATERIA	Tasse e tributi
OGGETTO	Art. 1, commi 1 e 1-bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34
RICORRENTE REMITTENTE	Regione autonoma della Sardegna Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettera d) – in relazione agli artt. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura) – 7, 8 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e 3, 53 e 97 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015, promossa, in riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 4 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento in riferimento agli artt. 7, 8 e 10 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>6) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

	<p>riferimento agli artt. 3, lettera b), e 10 della legge cost. n. 8 del 1948 e 118 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>7) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e 81, 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>8) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>9) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 4 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 23 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza della Corte costituzionale ha ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione autonoma della Sardegna avverso l'art. 1, commi 1, 1-bis, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La questione è stata sollevata anche dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) per il Lazio, sezione seconda, in relazione all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015 «nella parte in cui, alle lett. a) e b), prevede l'esenzione dall'IMU agricola per i terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani o parzialmente montani (in tal caso, ove posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali) nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat».

2. L'EVOLUZIONE NORMATIVA NELLA MATERIA DI ESENZIONE ICI E IMU

La Corte opera preliminarmente una ricostruzione storica della normativa in materia, facendo riferimento:

1) All'art. 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in materia di Imposta comunale sugli immobili (ICI), il quale aveva previsto l'esenzione per «i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984». I terreni esenti erano stati individuati nel territorio dei Comuni di cui all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento entrate fiscalità locale – Servizio I del 14 giugno 1993, n. 9.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

2) l'esenzione è stata estesa all'Imposta municipale propria (IMU) – sostitutiva dell'ICI – dall'art. 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale),

3) l'esenzione è stata confermata dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale ha statuito al comma 13 che «[r]estano ferme le disposizioni dell'articolo 9» del d.lgs. n. 23 del 2011.

4) L'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha previsto che con decreto ministeriale potessero essere individuati i Comuni nei quali si sarebbe dovuta applicare l'esenzione dall'IMU sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.

5) L'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16 del 2012, è stato sostituito dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha demandato a un decreto del Ministro dell'economia e finanze, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, l'individuazione dei Comuni in cui applicare l'esenzione dall'IMU sulla base del criterio dell'altitudine riportata nell'elenco dell'ISTAT, altresì diversificando tra i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, e gli altri. Sulla base di tale norma è stato adottato Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, recante «Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

6) Infine è stato adottato l'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 , disponendo, a decorrere dal 2015 (comma 1) e per il 2014 (comma 3), l'esenzione per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani nell'elenco dell'ISTAT (comma 1, lettera a), nelle isole minori (comma 1, lettera a-bis) e nei Comuni classificati parzialmente montani nello stesso elenco dell'ISTAT, ove posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (comma 1, lettera b).

È in tal modo ridotto il numero dei Comuni esenti dall'IMU, aumentando il gettito tributario, compensato dalla variazioni compensative per i Comuni operate nei commi da 7 a 9.

Il sistema prevede anche al comma 9-quinquies la verifica con metodologia condivisa con L'ANCI e sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali del gettito per l'anno 2014, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. In tal modo sono effettuate delle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun Comune in base agli allegati A, B e C. Tale aggiornamento è successivamente avvenuto ad opera dell'art. 8, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

7) A decorrere dal 2016, l'art. 1, comma 13, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», ha abrogato l'art. 1, commi da 1 a 9-bis, del d.l. n. 4 del 2015,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

con la conseguenza che il descritto regime ha trovato applicazione solo negli anni 2014 e 2015.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA NATURA DELL'IMU COME TRIBUTO ERARIALE

Nel merito la Corte costituzionale ritiene non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del d.l. n. 4 del 2015 in riferimento agli artt. 3, lettera d) – in relazione agli artt. 51 del d.P.R. n. 348 del 1979 e 1 del d.lgs. n. 70 del 2004 – 7, 8 e 10 dello statuto speciale della Sardegna, nonché in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., sia in riferimento all'art. 56 dello statuto speciale della Sardegna.

La Corte analizza la natura dell'IMU e richiamando alcune sue precedenti statuizioni, evidenzia che:

a) L'IMU è istituita e disciplinata con legge dello Stato ed è un tributo erariale (sentenza n. 123 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 40 del 2016, n. 121 del 2013 e n. 97 del 2013), anche se “derivato” in ragione della devoluzione del gettito (sentenza n. 121 del 2013);

b) La sua disciplina ricade “nella materia ‘ordinamento tributario dello Stato’, che l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. riserva alla competenza legislativa statale” (sentenza n. 121 del 2013; nello stesso senso sentenze n. 26 del 2014 e n. 97 del 2013)» (sentenza n. 280 del 2016)

c) Anche la normativa di dettaglio (sentenza n. 121 del 2013), compreso il relativo regime agevolativo, che costituisce un'integrazione della disciplina del tributo (sentenze n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010) rientra nella materia dell'ordinamento tributario dello Stato.

Date tali premesse è agevole per la Corte rigettare le censure della Regione Sardegna, in quanto non si interviene in ambiti alla stessa riservati e tale disciplina non è sottoponibile, conseguentemente alla procedura di fronte alla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto speciale.

La ricostruzione della Corte rende vana anche la contestazione dell'art. 10 dello Statuto speciale, che consente alla Regione prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta etc. sui tributi erariali, in quanto tale disposizione è valevole solo quando l'intero gettito tributario è attribuito alla Regione (sentenze n. 2 del 2012, n. 323 del 2011 e n. 357 del 2010)

4. L'ESAME NEL MERITO: LA RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA DELLA ESENZIONE IMU

Anche le censure proposte dalla Regione autonoma della Sardegna avverso l'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015 con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 3, 53 e 97 Cost., sono dichiarate infondate.

La Corte, nell'evidenziare l'ampia discrezionalità in materia, afferma che la normativa in esame non è palesemente arbitraria o irragionevole.

I criteri adottati dal legislatore nazionale sono i seguenti:

a) l'ambito territoriale delle agevolazioni è quello originario della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), che fa uso dell'elenco ISTAT, che comprende:

a1) il criterio altimetrico consistente nell'80 per cento della superficie del territorio comunale situata al di sopra di seicento metri di altitudine;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

a2) il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, maggiorati del coefficiente di rivalutazione 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 (Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario), non superiore a lire 2400;

a3) le pari condizioni economico-agrarie in cui versano i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi a quelli montani

L'adozione di un criterio non meramente orografico, accompagnato in particolare dalla bassa redditività, fa salva la norma dalla censura di irragionevolezza.

5. L'ESAME NEL MERITO: LA NON APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALE COLLABORAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Sardegna sull'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015, con riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, non è altresì fondata.

Il presupposto che la disciplina dell'IMU e del suo regime agevolativo rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, rendono conseguentemente non applicabili le procedure di leale collaborazione, non essendovi un concorso di competenze né i presupposti per la chiamata in sussidiarietà (sentenze n. 121 e n. 8 del 2013, n. 207 del 2011);

6. ULTERIORI QUESTIONI DI MERITO

La ricostruzione precedentemente effettuata dalla Corte, per cui l'IMU rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, consente di dichiarare infondate anche le ulteriori questioni di merito.

In sintesi si fa riferimento:

a) l'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015 che disciplinano il pagamento dell'IMU agricola per l'anno di imposta 2014

b) l'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, che disciplinano le variazioni compensative derivanti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione. Su tale punto la Corte evidenzia che l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle autonomie territoriali non comporta, a favore di queste ultime, una rigida garanzia "quantitativa", cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato. La riduzione deve essere peraltro accompagnata dalla garanzia del coinvolgimento degli enti nella fase di definizione degli obiettivi di finanza pubblica e della loro quantificazione. Inoltre, l'eventuale riduzione non può essere tale da rendere impossibile o da pregiudicare gravemente lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione.

Secondo la Corte il sistema di rimodulazione previsto dalla norme impugnate, in particolar modo con la previsione di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, entro il 30 giugno 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014 sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo, è costituzionalmente legittima. Questo anche perché i Comuni potrebbero anche agire in sede giurisdizionale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

c) l'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 dello statuto speciale, inteso come indiretta compromissione della finanza regionale;

d) l'art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, in riferimento agli artt. 3 dello statuto speciale e 117 e 119 Cost.

e) Anche le questioni poste dal TAR Lazio, sulla violazione dell'art. 23 della Costituzione, la riserva di legge relativa in materia tributaria sono infondate. La Corte, considerata applicabile la riserva relativa di legge al caso di specie, ritiene comunque che la stessa sia rispettata.

La riserva relativa di legge, ricorda la Corte «non deve limitarsi a fissare i tetti massimi dell'importo delle agevolazioni accordate, ma deve determinare in modo sufficiente anche le fattispecie di agevolazione, individuandone gli elementi fondamentali, quali i presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire del beneficio» (sentenza n. 60 del 2011).

La norma è fatta salva in quanto parte dall'utilizzo di un elenco di Comuni montani (seppure non aggiornato dal 2009) e dunque non attribuisce alla discrezionalità dell'amministrazione o dell'Istat, lo stabilire quali siano i Comuni totalmente o parzialmente montani.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

3. Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 2018, n. 21

MATERIA	Enti locali, circoscrizioni comunali
OGGETTO	Art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes)</i>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto di impugnazione è l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 16 marzo 2017, n. 4 (Ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes) per violazione degli artt. 3 e 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, in quanto approvata senza previa consultazione delle popolazioni interessate tramite referendum.

2. POTESTÀ DELLO STATO DI CONTESTARE LA VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI VARIAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI E L'ART. 133 DELLA COSTITUZIONE

La Corte, analizzando alcune eccezioni di inammissibilità della Regione, fa alcune importanti affermazioni.

In primo luogo afferma che il Governo non è tenuto ad effettuare valutazioni in ordine all'interesse delle comunità interessate, potendo sempre lamentare la violazione del procedimento per la variazione delle circoscrizioni comunali e, in particolare, la mancata consultazione delle popolazioni interessate, poiché tale onere procedimentale è imposto da disposizioni di rango costituzionale

Inoltre anche alla Regione Sardegna, quale Regione a statuto speciale, è comunque applicabile il parametro dell'art. 133, secondo comma, Cost. per cui "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni" e non solo l'art. 45 dello Statuto speciale, che recita "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

3. L'ESAME NEL MERITO: LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA IN CASO DI MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI E IN CASO DI VARIAZIONE DI CONFINI

L'esame della questione del merito riguarda la legge regionale n. 58 del 1986, che distingue due diverse ipotesi, delineate rispettivamente nel titolo I e nel titolo II della predetta legge regionale. Al titolo I si fa riferimento alla "Istituzione e modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni", mentre al titolo II si richiama il differente procedimento della "Determinazione e definizione dei confini comunali". Nel titolo I, agli artt. 10, 11 e 12 si prevede espressamente che il procedimento comprenda la consultazione popolare, mentre nel titolo II non vi è alcun richiamo a detta fase procedimentale.

Nel caso di specie la Regione adotta il secondo procedimento, sul presupposto che vi sia stata una mera ridefinizione dei confini, ma tale assunto è smentito dalla Corte che invece afferma "che risulta chiaro che non vi era alcuna incertezza sulla delimitazione dei confini dei due Comuni e che la decisione di variarne le circoscrizioni è stata dettata da esigenze di razionalizzazione relative allo sviluppo urbanistico di determinate zone".

La Corte, in altre parole, non mette in discussione la procedura di cui al Titolo II della legge reg. Sardegna n. 58 del 1986, per cui nei casi di «Determinazione dei confini» (art. 16), ossia «[q]ualora il confine tra due o più comuni, anche se di province diverse, non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze», e di «Definizione dei confini» (art. 17), «[q]uando due o più comuni, anche se di province diverse, rivendichino un diritto di supremazia su uno stesso territorio o i cui confini, comunque, siano contestati», non è necessario sentire le popolazioni interessate.

Qualificata l'ipotesi come una vera e propria variazione delle circoscrizioni comunale, è semplice poi affermare che in tal caso devono essere sentite le popolazioni, regola ovviamente applicabile anche alle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 453 del 1989), applicabile ai sensi della sentenza n. 214 del 2010 anche nell'ipotesi di permuta e/o cessione di terreni voluta da due amministrazioni comunali confinanti e anche nel caso di limitato impatto della variazione nonché il basso numero dei cittadini ad essa interessati. In effetti è la stessa legge regionale n. 58 del 1986 a prevedere direttamente tale ipotesi, nel suo titolo I.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

4. Corte costituzionale, sentenza 1 marzo 2018, n. 38

MATERIA	Lavoro pubblico, previdenza e assistenza pubblica
OGGETTO	Artt. 12, comma 6, e 21 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), limitatamente alle parole: «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno»; 2) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) nelle seguenti norme:

- L'art. 12, comma 6, che ha previsto gli incarichi dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato a soggetti non facenti parte del ruolo del comparto unico sono risolti di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
- L'art. 21 che, ai fini di promuovere il ricambio generazionale, prevede che al personale in procinto di andare in pensione che chiede il part-time (dal 35 al 70%) siano pagate le differenze contributive e di quiescenza del rapporto di lavoro a tempo pieno.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

2. CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER ABROGAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 6, L.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA N. 18 DEL 2016

La prima questione è sollevata dal Governo, in relazione alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nella materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale, in quanto violativa del principio fondamentale in materia per cui:

- la revoca degli incarichi dirigenziali (art. 19, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)) può avvenire solo per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissato o inosservanza delle direttive;
- la revoca degli incarichi dirigenziali non può avvenire per le difficoltà economiche del datore di lavoro (art. 2119 del codice civile).

La questione si risolve con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in quanto la norma è stata abrogata dall'art. 9, comma 2, lettera c), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture) e non ha mai trovato applicazione, come da pacifica giurisprudenza in materia (sentenze n. 50 del 2017, n. 253 del 2016 e n. 32 del 2012).

3. L'ESAME NEL MERITO: INCOMPETENZA DELLA REGIONE A DARE ATTUAZIONE AL PRINCIPIO DI RICAMBIO GENERAZIONALE IN MATERIA PREVIDENZIALE

La seconda questione sollevata dal Governo, sull'art. 21 della citata legge, si incentra sulla previsione che la Regione proceda al pagamento diretto della differenza contributiva a fini previdenziali dei lavoratori in prossimità del pensionamento. In particolare si fa riferimento alla differenza tra lavoro a tempo parziale e lavoro a tempo pieno.

Come noto la materia previdenziale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost. mentre l'art. 6 dello statuto speciale riconosce alla Regione una potestà attuativa ed integrativa in materia (come ad altre Regioni a statuto speciale).

L'ambito di intervento del legislatore friulano rientra indubbiamente nella materia previdenziale, anche se la Regione si giustifica nei termini di dare meramente attuazione dei principi già contenuti nella normativa statale (in specie: all'art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e all'art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché, con specifico riferimento al pubblico impiego, all'art. 17, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

Secondo la Corte, al di là dell'esistenza o meno del principio del ricambio generazionale, non è consentito l'esercizio da parte della Regione della funzione

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

legislativa in materia, proprio in quanto ha una potestà meramente integrativo-attuativa.

Questo ragionamento porta a dichiarare fondata la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, limitatamente alle parole: «; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno».

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

5. Corte costituzionale, sentenza 2 marzo 2018, n. 40

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)» – come modificato dall’art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) ,
REMITTENTE	Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)», come modificato dall’art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale)</i>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La questione di legittimità costituzionale della sentenza in commento ha avuto ad oggetto l’art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)», come modificato dall’art. 3, comma 22, della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)», e dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale). La questione è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione.

La norma testualmente recita: “Per l’esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna - ARPAS), il personale dipendente a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici - Hydrocontrol - società consortile a

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

responsabilità limitata ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma - Invest in servizio alla data di messa in liquidazione della società stessa può chiedere l'assegnazione all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS, che provvedono, nel rispetto delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di dotazione organica. L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'articolo 2112 del Codice civile”.

2. UNA QUESTIONE PRELIMINARE: L'INTERPRETAZIONE CONFORME A COSTITUZIONE

Di un certo interesse è una delle questioni preliminari di inammissibilità proposte dalla Regione Sardegna, la quale, nelle sue difese, evidenzia che la finalità della norma era quella di consentire l'immediata operatività dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, evitando soluzioni di continuità nell'esercizio delle sue funzioni ed in tal modo sarebbe possibile un'interpretazione conforme.

La Corte non accoglie l'eccezione regionale, in quanto la stessa è diretta a fare risaltare la *ratio* della norma, ed il suo carattere emergenziale che giustificerebbe la deroga al principio del concorso pubblico. Tale prospettazione, ritiene la Corte, non fornisce un'interpretazione conforme ma attiene a profili di merito in quanto contesta le censure del remittente e pertanto viene rigettata.

3. L'ESAME NEL MERITO: IL PRINCIPIO DEL CONCORSO PUBBLICO NEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE DA UNA SOCIETÀ PRIVATA O PARTECIPATA AI RUOLI REGIONALI

Nel merito la Corte analizza l'applicazione del principio del concorso pubblico di cui all'art. 97, comma 3, della Costituzione in relazione al passaggio automatico di personale da una società o un'associazione privata oppure da una società partecipata ai ruoli dell'amministrazione regionale.

La Corte dichiara fondata la questione, in base alla sua pacifica giurisprudenza in materia in quanto tale passaggio automatico rappresenta sempre un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell'art. 97 Cost. (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 62 del 2012, n. 310 e n. 299 del 2011, n. 267 del 2010, n. 363 e n. 205 del 2006).

La Corte non riscontra quei requisiti necessari per poter operare una deroga al principio del concorso pubblico, che sono riassumibili come di seguito:

- 1) Non sono indicate le ragioni della deroga derivanti da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico determinate da carenza di personale che devono essere legate al soddisfacimento del principio del buon andamento (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006). In tal senso non è sufficiente la mera carenza di personale o le aspettative del personale che abbia già svolto prestazioni di un certo tipo, in quanto l'elemento centrale è invece quello del perseguimento dell'interesse pubblico. la Corte evidenzia che non sussiste tale requisito anche in relazione al lasso di tempo trascorso tra il momento in cui è sorta l'esigenza del personale e quella dell'effettiva assunzione (questo in quanto la versione originaria della norma, poi modificata, prevedeva espressamente la selezione concorsuale pubblica);

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

2) Non è stata altresì prevista alcuna forma di verifica dell'idoneità dei soggetti assunti, né nella forma del concorso né in forme attenuate, in quanto, in tali casi di dovrebbero effettuare procedure imparziali e obbiettive dell'attività svolta per valutare i requisiti attitudinali e selezionare i migliori;

3) Infine non è stato previsto alcun limite percentuale all'assunzione senza concorso (sentenze n. 167 del 2013, n. 51 del 2012, n. 108 del 2011 e n. 225 del 2010).

La Corte conclude ritenendo che la violazione della regola del concorso pubblico comporta altresì la violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto è il concorso a consentire, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015).

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

6. Corte costituzionale, sentenza 13 aprile 2018, n. 73

MATERIA	Demanio marittimo
OGGETTO	Art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»
RICORRENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze; dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all'art. 3 Cost. e agli artt. 48 e seguenti della legge cost. n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze dati in gestione alla Regione stessa.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La pronuncia della Corte costituzionale ha ad oggetto l'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», che introducono un meccanismo di definizione agevolata dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti «il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze», mediante il versamento di una percentuale delle somme dovute (30 o 60 per cento, a seconda che il versamento sia effettuato in unica soluzione o ratealmente).

2. L'ESAME NEL MERITO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI SUI BENI DEMANIALI DELLO STATO GESTITI DALLA REGIONE

La Corte distingue due ipotesi. La prima riguarda quei beni demaniali dello Stato che sono meramente gestiti dalla Regione.

A tal proposito la Corte rammenta che la potestà di determinazione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo segue la titolarità del bene e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

non quella della gestione (sentenze n. 94 del 2008 e n. 286 del 2004). La potestà anzidetta sul canone è espressione del potere di disporre dei propri beni ed attengono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile (sentenza n. 427 del 2004).

Stante questa premessa, la Corte dichiara non fondata la censura in esame, in quanto la norma, nel momento in cui consente ai soggetti interessati di definire i procedimenti giudiziari pendenti, relativi al pagamento «in favore dello Stato» di canoni e indennizzi di beni del demanio marittimo statale comprende necessariamente anche quelli gestiti dalla Regione (ma di titolarità dello Stato). In altre parole la norma già comprende la facoltà degli interessati di pervenire alla definizione agevolata in favore dello Stato.

3. L'ESAME NEL MERITO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI SUI BENI DEMANIALI DELLA REGIONE

Differente disciplina riguarda invece i beni demaniali della Regione (e conseguentemente i beni demaniali degli altri enti pubblici), in quanto in tal caso la norma sulla definizione agevolata sui procedimenti pendenti non trova sicuramente applicazione.

In tal caso la Corte ritiene ammissibile che la Regione possa sollevare la violazione dell'art. 3 della Costituzione, il principio di eguaglianza, in quanto ha motivato in modo esauriente la pretesa ridondanza della violazione dell'art. 3 Cost., sull'autonomia finanziaria regionale, garantita dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione. Anche nel merito la questione è fondata in quanto la norma compromette l'autonomia finanziaria della Regione autonoma, privandola della possibilità di beneficiare del meccanismo di definizione agevolata in esame e di conseguire i relativi introiti (sentenze n. 13 del 2017 e n. 79 del 2014).

La violazione deriva dalla natura civilistica e processuale della norma contestata, che dovrebbe pertanto trovare applicazione uniforme ad analoghe situazioni, come quelle relative ai procedimenti giudiziari pendenti concernenti il pagamento in favore degli enti titolari diversi dallo Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze.

È presente infatti una sostanziale omogeneità degli interessi inerenti ai concessionari e agli enti pubblici potenziali beneficiari del meccanismo transattivo

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

6. Corte costituzionale, ordinanza 13 aprile 2018, n. 76

MATERIA	Appalti pubblici
OGGETTO	Art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993)
REMITTENTE	Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993), sollevate, in riferimento all'art. 8, primo comma, numeri 1) e 17), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La pronuncia della Corte costituzionale ha ad oggetto l'art. 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993). L'art. 35-ter di tale legge provinciale ha previsto che «[n]ei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base a [tale] legge o ad altre disposizioni di legge applicabili, al regolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, si applica la normativa statale»: con la precisazione che se la regolarizzazione avviene entro tre giorni dal ricevimento della richiesta, il concorrente non è tenuto al pagamento della sanzione.

Il comma 2 dell'art. 17, oggetto di impugnazione ha stabilito che tale disposizione trova applicazione solo alle procedure i cui bandi sono pubblicati o le cui lettere di invito sono inviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge prov. Trento n. 9 del 2014, ossia dopo il 29 ottobre 2014. In tal modo la nuova e più

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

favorevole disciplina del soccorso istruttorio, introdotta dal legislatore nazionale, non è applicabile alle procedure indette nel periodo intercorrente tra il 25 giugno 2014 e il 29 ottobre 2014.

2. L'INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE

La Corte peraltro non esamina l'interessante questione, in quanto ritiene che la stessa sia differente, sotto il profilo interpretativo, rispetto a quella prospettata.

L'istituto del soccorso istruttorio, infatti, riguarda ipotesi di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici.

Nel caso di specie, invece, si fa riferimento ad una falsa dichiarazione, per la quale, per costante e pacifica giurisprudenza amministrativa (ed anche dall'ANAC con la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, recante «Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163») si è espressa in tal senso, non trova applicazione la nuova disciplina del soccorso istruttorio, ma invece la generale previsione dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che determina la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti nella specie quello dell'aggiudicazione (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 10 agosto 2016, n. 3581; sezione quinta, sentenza 19 maggio 2016, n. 2106; sezione quarta, sentenza 11 aprile 2016, n. 1412).

Si tratta, in altre parole, del caso di una dichiarazione mendace, idonea a fuorviare la stazione appaltante nell'individuazione e nella valutazione dei requisiti di ammissione. Visti tali presupposti la Corte dichiara inammissibile la questione sollevata in via incidentale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

7. Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 79

MATERIA	Finanza pubblica, sanità pubblica
OGGETTO	Art. 1, commi 390, 393, 395, 396, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)
RICORRENTE	Regione Veneto, Regione autonoma della Sardegna
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 390, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 395 e 396, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e 5, 117 e 119 Cost., anche in relazione all'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le disposizione oggetto di impugnazione da parte della Regione Sardegna sono l'art. 1, commi 393, 397, 400, 401, 408 e 409, della legge n. 232 del 2016, che stabilisce specifiche finalizzazioni del fabbisogno sanitario standard quali l'acquisto di farmaci innovativi, di farmaci oncologici innovativi e di vaccini, nonché la stabilizzazione del personale precario e l'assunzione di ulteriori risorse umane – anche mediante l'istituzione di fondi separati.

Le norme che la Regione presume violate sono l'art. 7 dello Statuto speciale e l'art. 119 Cost., in quanto la previsione della partecipazione al finanziamento della spesa sanitaria viola l'autonomia finanziaria della Regione, che finanzia autonomamente la propria spesa sanitaria ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'anno 2007 senza alcun onere a carico dello Stato.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

La Regione ritiene violato anche l'art. 8 dello Statuto e il principio di leale collaborazione di cui all'art. 117 Cost., in quanto il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale comporterebbe una riduzione delle risorse derivanti alla Regione dalle quote di compartecipazione alle entrate erariali.

Infine si presume violato l'art. 117, Cost., nonché il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 117 Cost.,– in quanto lo Stato imporrebbe oneri su un capitolo di spesa integralmente finanziato dalla Regione.

2. L'ESAME NEL MERITO: LE NORME STATALI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA NON SONO APPLICABILI ALLE REGIONI CHE AUTOFINANZIANO LA PROPRIA SPESA

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste dalla Regione Sardegna, per erroneità del presupposto interpretativo.

La Corte costituzionale ritiene che le norme statali in esame, che vincolano la spesa sanitaria a determinate finalizzazioni, in quanto riguardano il concorso dello Stato alla spesa sanitaria regionale, non trovano applicazione alla Regione Sardegna.

La non applicazione delle norme anzidette alla Regione Sardegna si giustifica in relazione alla regola dell'autofinanziamento della spesa sanitaria da parte della Regione stessa, senza oneri a carico del bilancio statale (*Cfr.* Corte cost. n. 133 del 2010, n. 341 del 2009 e 125 del 2015).

Rimane fermo il rispetto da parte della Regione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Questo principio da ultimo espresso dalla Corte rischia di determinare degli effetti negativi sulla spesa sanitaria regionale, in quanto, ove la destinazione di fondi per l'acquisto di vaccini (ad esempio) costituisca livello essenziale, la Regione a statuto speciale è tenuta a garantirla, ma non partecipa alla ripartizione dei fondi statali dedicati.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

8. Corte costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 80

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro)
REMITTENTE	Tribunale ordinario di Catania
RESISTENTE	Regione siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il Tribunale ordinario di Catania ha posto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 12 (Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione), comma introdotto dall'art. 13 della legge della Regione Siciliana 19 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di lavoro) nella parte in cui esenta gli enti pubblici economici siciliani da ogni forma di selezione pubblica nell'assunzione del personale per cui sia richiesto il solo titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, senza motivare in alcun modo le ragioni della deroga al principio del concorso pubblico. Il caso è sorto in base alla richiesta di alcuni lavoratori, cui era stato variamente rinnovato il contratto a tempo determinato, di accertare la nullità dei termini apposti a tali contratti e di disporre la conversione dei relativi rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

2. L'INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione in quanto il quadro normativo indicato dal remittente è incompleto (ordinanze n. 30 del 2018, n. 55 del 2017, n. 247, n. 246 e n. 136 del 2016; sentenze n. 60 del 2015 e n. 165 del 2014).

Il giudice catanese parte dal presupposto che anche gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali, debbano essere soggetti alla regola del pubblico concorso, e

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

non considera le leggi regionali 25 maggio 1995, n. 45 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d’opera dell’ESA e disposizioni per i commissari straordinari), e 30 ottobre 1995, n. 76 che disciplinano in via peculiare le modalità di assunzione e di rinnovo dei contratti per i lavoratori a tempo determinato presso i Consorzi di bonifica in Sicilia.

Tali disposizioni hanno tale specifico oggetto e disciplinano la materia pur se precedenti alla norma oggetto della remissione alla Corte, in quanto norme speciali che non sono derogate dalla posteriore legge generale.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

9. Corte costituzionale, sentenza 26 aprile 2018, n. 89

MATERIA	Cave e miniere, canoni, retroattività leggi
OGGETTO	Art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui modifica l'art. 12, commi 1 e 8, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale)
REMITTENTE	Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
RESISTENTE	Regione siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> inammissibile la costituzione della parte privata Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc;</p> <p>2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze indicate in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2013, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;</p> <p>4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana n. 9 del 2013, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Il giudizio di legittimità costituzionale ha avuto ad oggetto l'art. 83 della legge regionale n. 9 del 2015, che modificando l'art. 12 della legge regionale n. 9 del 2013, rideterminando i canoni di produzione per lo svolgimento di attività di cava, commisurandolo alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava. Inoltre è stato stabilito che il 50 per cento del ricavato dei canoni sia destinato al Comune in cui ricade la cava da destinarsi esclusivamente ad interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale. Metà delle risorse comunali è riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali.

Il restante 50 per cento è destinato alla Regione.

In caso di sospensione dei lavori il canone non è dovuto.

Si dispone infine che le nuove disposizioni si applicano anche per il calcolo del pagamento dei canoni relativi all'anno 2014.

2. L'ESAME NEL MERITO: I CANONI DI PRODUZIONE DELLE CAVE NON HANNO NATURA TRIBUTARIA

Il primo rilievo posto in via incidentale dal TAR siciliano riguarda la presunta natura tributaria del canone di produzione delle cave. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza (da ultimo, sentenze n. 269 e n. 236 del 2017), ricorda che una norma ha natura tributaria al di là della qualificazione offerta dal legislatore. Pertanto si dovranno ritenere di natura tributaria le norme che presentino i tre seguenti requisiti:

- 1) la disciplina è diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo;
- 2) la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico;
- 3) le risorse derivanti dalla decurtazione devono essere destinate a coprire delle spese pubbliche.

Secondo la Corte questi requisiti indefettibili non sono presenti nel caso di specie, in conformità con una precedente pronuncia (ordinanza n. 387 del 1990).

Il canone di produzione non è legato alla titolarità pubblica o privata di una cava, ma piuttosto all'insieme delle competenze amministrative correlate all'attività estrattiva (della Regione e del Comune), nonché alla sue caratteristiche incidenti sulla salubrità e integrità ambientale del territorio.

Le competenze amministrative che vengono in rilievo sono ad esempio quelle di:

- programmazione e pianificazione territoriale;
- affidamento del titolo e ai compiti di verifica ispettiva, finalizzati, in particolare, al controllo della conformità della coltivazione.

Rispetto invece alle questioni relative all'incidenza sulla salubrità e integrità ambientale del territorio, il canone non è strumentale alla ricomposizione ambientale dell'area coinvolta nell'estrazione, che trova invece copertura nel pagamento della somma prevista dall'art. 19 della legge regionale n. 127 del 1980.

Si tratta invece di un indennizzo a favore della collettività diretto a compensare il disagio correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava. Il costo del disagio grava, conseguentemente, su chi lo produce.

Tale ricostruzione trova conforto nel fatto che le somme sono destinate ad interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva. Ed anche le somme del 50% devolute alla Regione, pur nel silenzio della norma, trova coerente giustificazione nella necessità di sostenere, da un punto di vista finanziario, la Regione in considerazione dell'impegno ad essa spettante nel pianificare e controllare l'attività estrattiva.

La stessa determinazione del canone prescinde da profili di redditività, allontanandosi ulteriormente dalla sua qualificazione in termini di tributo. I criteri di quantificazione adottati riguardano la produzione derivante dalla relativa attività non in quanto indice di ricchezza effettiva desunta dall'attività di sfruttamento del giacimento, bensì come parametro dell'incidenza della stessa sull'ambiente circostante.

In sintesi, la Corte ritiene che il canone rappresenti una compensazione delle attività amministrative effettuate dagli enti interessati nonché una forma di indennizzo per il pregiudizio che subiscono l'ambiente e il paesaggio, tanto che, in caso di sospensione dell'attività di cava non è più dovuto.

Tale interpretazione è stata altresì estesa a casi analoghi previsti dalla legislazione regionale da parte della giurisprudenza amministrativa (ex multis, TAR Campania, Napoli, sezione quarta, sentenza 6 luglio 2016, n. 3402; sezione terza, sentenza 12 gennaio 2015, n. 138).

La Corte conclude dunque per l'infondatezza della questione, in quanto il canone manca della funzione contributiva al bilancio degli enti o commutativa di un servizio, tipica dei tributi, presentando invece una natura indennitaria.

La Corte dichiara altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale di contratto con l'art. 3 della Cost., in quanto la natura indennitaria del canone giustifica che la sua quantificazione non sia correlata alla redditività del giacimento, bensì a compensazione il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività di cava. In particolare, i profili di erosione territoriale e ambientale, la deturpazione del paesaggio, tutti conseguenti all'attività estrattiva, prescindono dalla potenziale redditività

3. L'ESAME NEL MERITO: PARAMETRI PER CONSIDERARE LEGGITTIMA UNA LEGGE RETROATTIVA

La Corte è stata chiamata anche ad esprimersi su un altro aspetto della legge regionale ovvero la modifica del comma 8 dell'art. 12 della legge regionale n. 9 del 2013, con la quale è stata prevista l'applicazione dei nuovi criteri di quantificazione sopra descritti anche ai canoni dovuti per il 2014. La contestazione riguarda l'irragionevolezza e arbitrarietà dei nuovi canoni e la loro applicazione retroattiva in violazione del principio del legittimo affidamento e degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

La Corte, acclarato che la norma ha effettivamente efficacia retroattiva, esamina il caso concreto tenendo conto che una legge retroattiva non è di per se vietata dall'ordinamento.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

La Corte rammenta che il principio del legittimo affidamento trova copertura nell'art. 3 della Cost. ma non in termini assoluti ed inderogabili (sentenza n. 56 del 2015), non essendo interdetto un intervento del legislatore con il limite che lo stesso «non può trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino» (sentenze n. 16 del 2017 e n. 822 del 1988; in senso analogo, ex plurimis, sentenze n. 203 del 2016; n. 64 del 2014; n. 1 del 2011; n. 302 del 2010; n. 236, n. 206 e n. 24 del 2009; n. 409 e n. 264 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 1999).

L'affidamento si consolida con il tempo, purché lo stesso sia sufficientemente lungo da determinare una ragionevole fiducia del destinatario nella certezza del contesto giuridico sostanziale (sentenza n. 56 del 2015).

Gli interventi normativi successivi e peggiorativi non devono essere:

- Sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito nell'interesse della collettività;
- Prevedibili, non potendosi tollerare mutamenti retroattivi inaspettati di rapporti oramai consolidatisi nel tempo.

La Corte ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto:

- 1) Il canone è stato introdotto nel 2013 e modificato nel 2015, tanto da non consolidarsi un particolare affidamento;
- 2) È inoltre prevedibile una fisiologica instabilità di una normativa di nuova introduzione, confermata dai tentativi di modifica della norma non andati a buon fine già nel 2014;
- 3) L'introduzione delle modifiche era prevedibile in quanto già nel primo anno di applicazione vi sono state delle difficoltà di puntuale verifica ed esazione del dovuto, in particolar modo correlato al metodo di accertamento originario basato sull'autocertificazione della quantità del materiale estratto
- 4) Inoltre la natura dell'interesse collettivo perseguito rende non arbitraria la nuova disciplina introdotta;
- 5) L'intervento non è neanche sproporzionato sia perché le posizioni soggettive coinvolte non erano radicate nel tempo, per la prevedibilità della riforma e per il modesto effetto retroattivo nel tempo di un solo esercizio.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

10. Corte costituzionale, sentenza 4 maggio 2018, n. 94

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, commi 709, 711, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
RICORRENTE	Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma della Sardegna, Provincia autonoma di Trento
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) <i>dichiara</i> non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 709, 711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione e agli artt. 79, 80, 81 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché in relazione agli artt. 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale sono prima di tutto l'art. 1, comma 709, della legge n. 208 del 2015 che prevede che gli enti di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

commi da 707 a 734 dell'articolo 1, che sono qualificati come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

È inoltre impugnato il comma 711, che specifica quanto stabilito dal precedente comma 710 (non oggetto di impugnazione) – ai sensi del quale, «[a]i fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732» – prevede che, «[l]imitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento».

È infine impugnato il comma 730 del medesimo articolo dispone che, «[a]i fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710».

2. UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: PORTATA DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE AUTONOMIE SPECIALI

La Corte valuta preliminarmente la questione pregiudiziale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, volta a far valere la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e dei relativi statuti speciali e norme di attuazione, contenuta nell'art. 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015.

La Corte richiama una sua precedente pronuncia vertente sulla medesima clausola (sentenza n. 191 del 2017), nella quale si era evidenziato che la clausola non è una clausola di stile ma ha la funzione di rendere applicabili le disposizioni della legge statale a condizione che le stesse non siano lesive delle prerogative regionali e provinciali. La clausola di salvaguardia non opera nei casi in cui singole norme di legge, con previsione espressa, sono direttamente applicabili alle autonomie speciali (sentenza n. 40 del 2016) ed in tal caso neutralizza la clausola generale.

Nel caso di specie risulta che le norme impugunate fanno espresso riferimento alle autonomie speciali e dunque l'eccezione del Presidente del Consiglio dei Ministri è rigettata.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

3. L'ESAME NEL MERITO: L'INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA CORTE SULLE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DELLE POSTE CONTABILI

Passando all'esame del merito delle questioni sollevate, la Corte prima di tutto ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 709, della legge n. 208 del 2015. L'autoqualificazione delle disposizioni dei commi da 707 a 734 come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, operata dal legislatore non determina un effetto vincolante, e per poter verificare se la disposizione ha tale carattere è necessario analizzare ogni singola disposizione richiamata. In tal senso il comma 709 non è di per se incostituzionale ma andrà valutato con riferimento alle singole

La Corte passa successivamente all'esame dei commi 711, secondo periodo e 730, che disciplinano rispettivamente gli istituti dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato. La conseguenza della legislazione statale sarebbe quello di rendere necessario il rifinanziamento di investimenti che trovano copertura nell'avanzo di amministrazione e nel fondo pluriennale vincolato.

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale mediante un'interpretazione adeguatrice in linea con le precedenti sentenze n. 247 e 252 del 2017. La norma è stata altresì modificata consentendo l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi dal 2017 al 2019, mentre per il 2020 è stata reintrodotta la regola della mancata utilizzazione, che è oggetto di autonomo ricorso da parte della Province autonome.

Il combinato disposto delle disposizioni impugnate risulta sostanzialmente analogo da quelle analizzate con riferimento alla legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). Con due distinte pronunce (sentenze n. 252 e n. 247 del 2017) la Corte ha respinto tale interpretazione, adottandone un'altra costituzionalmente adeguata.

Sull'avanzo di amministrazione la Corte ha affermato che le intese in ordine alla volontaria messa a disposizione da parte degli enti territoriali di tale avanzo determina solo un obbligo procedimentale. Non vi è pertanto un obbligo dell'ente territoriale di mettere a disposizione delle politiche regionali di investimento una parte o l'intero avanzo ma una mera facoltà. Il vincolo presuppone il raggiungimento dell'intesa che non è un obbligo.

Per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato è stato ribadito che gli accertamenti, gli impegni e le obbligazioni attive e passive rimangono rappresentati e gestiti in bilancio come programmato dall'ente territoriale. Pertanto l'iscrizione nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali. Tale aggregazione contabile non incide né quantitativamente né temporalmente sulle risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del fondo pluriennale vincolato. In altre parole nessuna disposizione legislativa può incidere sulla natura della funzione del fondo pluriennale vincolato e sulla sua finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

In conclusione sia l'avanzo di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato non sono stati sottratti alla disponibilità degli enti territoriali titolari, salvo l'obbligo procedimentale del tentativo di intesa per commutare eventualmente l'avanzo di amministrazione in spazio finanziario conferibile ad altra amministrazione in ambito regionale.

Infine la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 723, lettera a), terzo periodo della legge n. 208 del 2015, se correttamente interpretata. Secondo tale periodo, in caso di mancato raggiungimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732, gli enti locali delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

La disposizione è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2016.

Ad essa è succeduto l'art. 1, comma 463 della legge n. 232 del 2016, che ha tenuto fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo anzidetto, nonché l'applicazione delle sanzioni.

Si consideri anche:

- L'art. 1, comma 734 della legge n. 208 del 2015, stabiliva per gli anni 2016 e 2017 la non applicazione del comma 723 per le autonomie speciali;
- L'art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 164 del 2016 ha introdotto un sistema di premi e sanzioni per enti locali che non rispettano il saldo di bilancio, da attuare con legge statale (che è stata la legge n. 232 del 2016).

L'interpretazione adeguatrice della Corte riconduce la norma al principio generale per cui la tutela degli equilibri della finanza pubblica allagata riguarda anche le Regioni e le province ad autonomia differenziata.

Si rammenta peraltro che:

- La materia della finanza provinciale è ispirata al principio dell'accordo;
- La vigilanza e la concreta attuazione del quadro finanziario è demandata alle Province autonome.

Nonostante tali precisazioni, deve comunque trovare applicazione il sistema sanzionatorio per gli enti territoriali che siano discostati colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica.

Tale sistema sanzionatorio, applicato al peculiare sistema provinciale, non è costituzionalmente illegittimo.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

11. Corte costituzionale, sentenza 17 maggio 2018, n. 101

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, commi 463, 466, primo, secondo e quarto periodo, 475, lettere a) e b), 479, lettera a), 483, 483, primo periodo, e 519, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)
RICORRENTE	Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza;</p> <p>2) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016 nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali;</p> <p>3) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016;</p> <p>4) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 48 e 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) <i>dichiara</i> non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 479, lettera a), e 483, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., agli artt. 81 e 97 Cost., all'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all'art. 9,</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

	<p>comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
--	--

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme impugnate sono:

- l’art. 1, comma 463, della legge n. 232 del 2016 che prevede che «[a] decorrere dall’anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione nell’anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
- L’art. 1, comma 466 della legge n. 232 del 2016, che prevede che a partire dall’anno 2017 le Regioni e province autonome “devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all’indebitamento. A decorrere dall’esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente”.
- L’art. 1, comma 475, lettere a) e b), della legge n. 232 del 2016 che prevede che in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 :
 - “a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;”

- Il comma L'art. 1, comma 479, della legge n. 232 del 2016, prevede che «a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio [...]».
- Il successivo comma 483 prevede “Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento”.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

- Infine il comma 519 stabilisce che “Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.”

2. L'ESAME NEL MERITO: L'ART. 1, COMMA 463 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DELLE SANZIONI AGLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

La Corte analizza in prima battuta l'art. 1, comma 463 della legge n. 232 del 2016, norma che si appalesa particolarmente ambigua per i numerosi rinvii operati a norme antagoniste tra di loro. La Corte evidenzia che:

- a) Le questioni relative al sistema informativo non ledono l'autonomia degli enti locali nella parte in cui prevedono obblighi di trasmettere dati e informazioni all'amministrazione centrale;
- b) Lo Stato può chiamare anche le autonomie differenziate a concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e che tale intervento può dunque riguardare anche il sistema sanzionatorio da applicare agli enti locali.

La Corte ritiene che gli adempimenti, gli obiettivi e le sanzioni previste dalla normativa statale devono essere parametrati alla peculiare disciplina delle autonomie speciali e nel caso di specie alla specifica disciplina degli enti locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come i proventi delle sanzioni eventualmente applicate devono confluire nelle casse regionali, anziché in quelle statali visto che la Regione finanzia gli enti locali e risponde del mancato conseguimento dell'obiettivo macroeconomico su base regionale.

Dalla lettura complessiva della norma la Corte deduce che gli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia sono soggetti sia agli obblighi informativi sia al sistema sanzionatorio ferme restando le peculiarità dell'ordinamento finanziario di tali autonomie e ciò comporta la non fondatezza della questione sollevata.

3. L'ESAME NEL MERITO: L'ART. 1, COMMA 466 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 E L'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

La Corte esamina successivamente la questione di legittimità costituzionale del primo, secondo e quarto periodo del comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Sul punto la Corte ritiene necessario richiamare la propria giurisprudenza in materia, con le quali aveva dato una interpretazione adeguatrice delle norme statale sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato.

In particolare sull'avanzo di amministrazione si è affermato che esiste solo un obbligo procedimentale a raggiungere delle intese per mettere a disposizione l'avanzo di amministrazione in ambito regionale, e che altresì non esiste un vincolo ad utilizzare l'avanzo solo per gli investimenti (sentenza n. 252 del 2017). Sussiste pertanto una mera facoltà e non un obbligo degli enti territoriali di mettere a disposizione l'avanzo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

di amministrazione che rimane nella piena disponibilità dei titolari (sentenza n. 247 del 2017).

Per il fondo pluriennale vincolato, nella stessa sentenza, è stato affermato che gli accertamenti, gli impegni e le obbligazioni attive e passive rimangono rappresentati e gestiti in bilancio secondo quanto programmato. In tal senso l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa ha un carattere meramente tecnico contabile e non incide sulle risorse accantonate per la copertura dei programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori.

Le stesse norme della "legge rinforzata" non possono ridefinire il fondo pluriennale vincolato e modificare la sua natura.

La Corte aveva pertanto concluso che le norme statali che precludessero il corretto impiego negli esercizi successivi dell'avanzo di amministrazione e dei fondi destinati a spese pluriennali non sarebbero conformi agli artt. 81 e 97 della Cost.

Esaminando il comma 466 la Corte lo ritiene illegittimo in quanto non è in tal caso possibile una interpretazione adeguatrice, nella parte in cui prevede che dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio le spese vincolate nei precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui l'impiego dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio del bilancio di competenza.

Si fa riferimento a quella parte in cui si prevede che a decorrere dal 2020 che le somme vincolate nei precedenti esercizi, siano esse provenienti dall'avanzo o dagli altri cespiti soggetti a utilizzazione pluriennale, debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. Ciò comporterebbe che gli enti territoriali sarebbero costretti a:

- a) rinunciare a onorare gli impegni e le obbligazioni passive previste dal fondo pluriennale vincolato a far data dal 2020;
- b) ricercare una nuova copertura per impegni e obbligazioni già perfezionati negli anni precedenti secondo una scansione pluriennale inscindibilmente collegata al programma realizzativo degli investimenti.

L'interpretazione è confermata dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2018, n. 5, laddove si ribadisce che l'interpretazione adeguatrice di questa Corte vale fino al 2019, mentre per il 2020 dovrebbe entrare in vigore proprio la previsione contestata dalle ricorrenti.

In tal modo è violato il principio della copertura di bilancio negli esercizi precedenti e la sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi già perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l'autonomia dell'ente territoriale che vi è sottoposto e violando anche il principio del buon andamento non potendosi finanziare in maniera adeguata le funzioni.

Stante la complessità della questione, la Corte effettua alcune precisazioni sugli effetti della sua sentenza, anche in relazione alle precedenti statuizioni di cui alle sentenze n. 247 e n. 252 del 2017. L'avanzo di amministrazione determina la sussistenza di cespiti impiegabili sia direttamente che per liberare spazi finanziari di altri enti, secondo la mutua solidarietà su base regionale.

Il principio di "neutralità finanziaria" coincide con la modifica in parte qua della disposizione impugnata e, pertanto, alla luce delle esposte considerazioni gli effetti

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

della declaratoria non comportano aggravati alle complessive risultanze della finanza pubblica allargata da parte delle gestioni di bilancio degli enti territoriali.

4. L'ESAME NEL MERITO: L'ART. 1, COMMA 475, LETT. A) E B) E 483 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, VERSAMENTO DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI APPLICATE AGLI ENTI LOCALI PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

Anche le successive questioni relative al comma 475, lettere a) e b), e 483 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 sono fondate nella parte in cui si prevede che gli importi delle sanzioni eventualmente applicate agli enti locali vengano versati nel bilancio statale anziché in quello delle predette autonomie speciali.

In questo caso viene in questione la particolare disciplina degli enti locali valida per le Province autonome e per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per cui la vigilanza e l'attuazione del quadro finanziario è effettuato direttamente dall'ente territoriale.

Rispetto a tale sistema si innesta comunque con il principio di indefettibilità delle sanzioni per gli enti territoriali che si discostano colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica, il quale se inteso in modo conforme alla peculiare disciplina provinciale [e regionale] è costituzionalmente legittimo (sentenza n. 94 del 2018).

Pertanto il legislatore statale non può prescrivere che l'importo delle sanzioni eventualmente applicate agli enti locali delle autonomie speciali indicate debba confluire nelle casse dello Stato invece che delle autonomie stesse, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., "coordinamento della finanza pubblica".

5. L'ESAME NEL MERITO: L'ART. 1, COMMA 483 E 479, LETT. A) DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SPECIFICA PER ALCUNE AUTONOMIE SPECIALI

Non sono invece fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483 e 479, lett. a) della legge n. 232 del 2016, in quanto prevedono una clausola di salvaguardia per cui non si applicano alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui ai commi 475 e 479. La Corte conferma che la clausola opera nei sensi sopra descritti e quindi non viola i parametri costituzionali sollevati dalle ricorrenti.

6. L'ESAME NEL MERITO: L'ART. 1, COMMA 519 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE

Una ulteriore questione sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia riguarda l'art. 1, comma 519, della legge n. 232 del 2016, promossa in riferimento all'art. 136 Cost. per violazione del giudicato costituzionale relativo alla sentenza n. 188 del 2016 e risulta fondata.

Con la norma in esame è infatti riprodotto l'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» – già dichiarata illegittima (sentenza n. 188 del 2016) nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. In particolare il legislatore statale ha perseguito – sia pure attraverso una diversa tecnica normativa – lo stesso risultato cui tendeva la norma dichiarata illegittima con la sentenza n. 188 del 2016 di questa Corte, facendo riferimento quale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

termine “convenzionale” «per gli anni dal 2012 al 2015» il gettito 2010, cioè il meno favorevole alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ragione delle “oscillazioni” del gettito fiscale di tale Regione, dipendenti, tra l’altro, dalla sua posizione transfrontaliera, considerandosi anche che il conguaglio deve avvenire su dati reali e non teorici.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

12. Corte costituzionale, sentenza 23 maggio 2018, n. 103

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, commi 392 e 392, primo, secondo e terzo periodo, 394, 527 e 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)
RICORRENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Regione Siciliana
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente alle parole «al primo e»; 2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento gli artt. 97, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 2, comma 1, lettera a), all'art. 3, comma 1, lettere f) e l), agli artt. 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), come integrata dagli artt. 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

	<p>(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza, di cui agli artt. 5, 120 e 3 Cost., dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. ed al principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>6) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 392, 394 e 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 81, 116, 117, terzo comma, 119 e 136 Cost., all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, agli artt. 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e all’art. 9 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>7) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 392, 394 e 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. e al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>8) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, e 394, della</p>
--	---

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

	<p>legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 69, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>9) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, 97, primo comma, 117, terzo comma, 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma, Cost., agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all'art. 2, comma 1, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>10) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>11) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., all'art. 5, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>12) <i>dichiara</i> estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui inserisce, nel secondo periodo dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», dopo le parole «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» le parole «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» promossa dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Si premette che l'analisi verterà sulle sole questioni di legittimità costituzionale poste dalle Regioni a statuto speciale. In specifico le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano l'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, limitatamente ai

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

primi tre periodi, e il successivo comma 394. La Regione autonoma Valle d’Aosta impugna i commi 392 e 394. Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna censurano anche il successivo comma 528, il quale ultimo costituisce l’unico oggetto di impugnativa della Regione Siciliana. Non sarà analizzato il comma 527, impugnato dalla Regione Veneto.

L’art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, ridetermina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per gli anni 2017 e 2018, fissandolo, rispettivamente, in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro, sulla base dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 11 febbraio 2016. Per l’anno 2019, la disposizione in esame stabilisce che il medesimo livello di finanziamento sia pari a 115.000 milioni di euro. Infine, prescrive che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurino gli effetti finanziari così previsti, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, è espressamente salvaguardato l’accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014.

L’art. 1, comma 394, della legge n. 232 del 2016 dispone che, con i medesimi accordi di cui al comma 392, le Regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall’intesa dell’11 febbraio 2016, e che, decorso il termine del 31 gennaio 2017, «all’esito degli accordi sottoscritti», il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attui quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell’11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario

L’art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016 estende al 2020 il contributo alla finanza pubblica già previsto dall’art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», includendo, tra le modalità dell’intervento sostitutivo statale, «la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate».

2. L’ESAME NEL MERITO: L’ART. 1, COMMA 392 E 394 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 E IL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

La prima questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte riguarda i commi 392 e 394 dell’art. 1, della legge n. 232 del 2016. Il comma 392, in particolare, dà attuazione all’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, riguardante il contributo alla finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 680 della legge di stabilità per il 2016, prevedendo il concorso di tutte le Regioni agli obiettivi di finanza pubblica, determinando un importo complessivo da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario in autoordinamento e mediante intese bilaterali con le Regioni a statuto speciale, fatto salvo il solo accordo raggiunto con il Governo in data 15 ottobre 2014 per le Province autonome e per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

L'intesa è stata raggiunta tra le Regioni a statuto ordinario, attraverso la riduzione del fabbisogno sanitario nazionale, con la previsione anche di una clausola di salvaguardia in caso di mancate intese bilaterali con le Regioni a statuto speciale, caricando i maggiori oneri sempre sulle Regioni a statuto ordinario e sempre sulla spesa sanitaria. Il comma 392 ha rideterminato la riduzione del livello del fabbisogno sanitario e fissato un nuovo termine per la stipula degli accordi con le Regioni a statuto speciale. Il successivo comma 394 ha stabilito il meccanismo per procedere al conseguimento degli effetti positivi per la finanza pubblica, tramite apposito decreto ministeriale. Non essendo stati stipulati gli accordi con le Regione a statuto speciale, è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della salute, 5 giugno 2017, che ha ridotto ulteriormente il fabbisogno sanitario nazionale.

La Corte premette che:

- 1) I principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali (sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 e n. 46 del 2015);
- 2) I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono, tuttavia, regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione (sentenze n. 88 del 2014, n. 193 e n. 118 del 2012);
- 3) Pertanto lo Stato può imporre alle autonomie speciale dei contributi per il risanamento della finanza pubblica, quantificare l'importo complessivo, per poi rimettere agli accordi bilaterali la definizioni dell'importo e la riallocazione delle risorse disponibili anche a esercizio inoltrato (sentenza n. 19 del 2015).

Tali principi erano stati già applicati nella sentenza n. 154 del 2017, con la quale erano state dichiarate inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 680, della legge di stabilità per il 2016

Passando all'esame del merito, la Corte dichiara prima di tutto infondati i ricorsi delle Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia e quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto muovono da un erroneo presupposto interpretativo.

La previsione di un contributo alla finanza pubblica delle autonomie speciali è espressamente assoggetto al metodo pattizio, che non incide sull'an, ma incide sul quantum e sul quomodo del contributo gravante su ciascuna autonomia speciale. La Corte ribadisce quanto espresso con la sentenza n. 154 del 2017, per cui, seppur l'intesa in autocoordinamento delle Regioni a statuto ordinario ha individuato nel fondo sanitario nazionale la principale voce di riduzione di spesa, lascia salvo il sistema degli accordi bilaterali con le Regioni a statuto speciale. Né altresì può affermarsi che vi sia un vincolo per le autonomie speciali ad intervenire sulla spesa sanitaria, in quanto, a parte la Regione siciliana, le stesse autofinanziano tale spesa (sentenza n. 341 del 2009; n. 125 del 2015).

La Corte conclude pertanto che le disposizioni censurate non impongono alle autonomie speciali alcun concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario nazionale e neppure la riduzione del finanziamento che esse assicurano autonomamente al proprio servizio sanitario regionale. Le norme statali impongono il contributo alla

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

finanza pubblica delle autonomie speciali senza indicare il relativo ammontare gravante su ciascuna di esse né l'ambito di incidenza. Non è altresì effettuata alcuna imposizione unilaterale, essendo salvaguardato il principio dell'accordo. Il decreto ministeriale previsto dal comma 394 riguarda le Regioni ordinarie ed infatti il d.m. 5 giugno 2017 non ha riguardato le autonomie differenziate. Anzi le Regioni ordinarie si sono anche fatte carico della ulteriore parte di impegno della finanza pubblica, sempre tramite riduzione della spesa sanitaria, a causa del mancato raggiungimento degli accordi con le Regioni a statuto speciale.

Altresì è stata dichiarata non fondata la doglianza sull'irragionevolezza del termine per concludere gli accordi bilaterali, in quanto il comma 394 ha fissato un nuovo termine.

Sulle specifiche doglianze della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Corte ribadisce quanto indicato nella sentenza n. 154 del 2017, per cui non vi è una disparità di trattamento con la Regione autonoma Trentino Alto-Adige Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui accordo è fatto espressamente salvo.

Nonostante entrambi gli accordi sono stati recepiti dalla legge n. 190 del 2014, solo l'ultimo che ridefinisce complessivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 2022, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto.

Per questo motivo sono contestualmente dichiarati infondati i ricorsi delle Province autonome, in quanto lo Stato non può imporre a tali enti ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica, se non al ricorrere delle condizioni previste dall'accordo del 15 ottobre 2014.

Sono dichiarate infondate anche le questioni proposte dalla Regione Sardegna.

Anche in questo caso la Corte richiama la sentenza n. 154 del 2017, per dichiarare non fondate le violazioni dell'accordo stipulato con lo Stato il 21 luglio 2014, in quanto lo stesso non esclude ulteriori contributi alla finanza pubblica della Regione Sardegna. L'accordo prevedeva l'obiettivo di finanza pubblica per il solo 2014, stabilendosi per il 2015 l'obbligo del pareggio di bilancio e dunque non impedendosi ulteriori contributi alla finanza pubblica. Per questi motivi non si riscontra neanche la disparità di trattamento con le province autonome.

La Corte infine ribadisce che la norma statale presuppone che le intese con le Regioni speciali non riguardino l'an del contributo alla finanza pubblica ma solo il quantum e il quomodo.

In sintesi la Corte ribadisce che il principio di leale collaborazione richiede un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni con l'indefettibile vincolo, gravante anche sulle Regioni ad autonomia speciale, di concorrere alle manovre finanziarie. Anzi il perdurante rifiuto opposto dalle autonomie speciali alla stipula degli accordi previsti dalle disposizioni impugnate comporta una violazione del principio di leale collaborazione. Richiamando la sentenza n. 19 del 2015, si stabilisce che ove l'accordo non sia raggiunto è legittima una determinazione normativa unilaterale provvisoria da parte dello Stato. La previsione di accordi bilaterali non può determinare l'esonero sostanziale delle autonomie speciali dal contributo alla finanza pubblica, che verrebbe

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

ingiustamente accolto dalle altre Regioni. La Corte suggerisce per il futuro che lo Stato, in caso di stallo delle trattative, possa dettare provvisoriamente, in via unilaterale, il riparto pro quota tra le autonomie speciali.

3. L'ESAME NEL MERITO: L'ART. 1, COMMA 528 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016 E LA TRANSITORietà DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

La Corte successivamente analizza la disposizione di cui all'art. 1, comma 528 della legge n. 232 del 2016, che è contestata per violazione del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica. La Corte, richiamando il caso analogo analizzato con la sentenza n. 141 del 2016, evidenzia che la norma impugnata ha esteso il contributo alla finanza pubblica per la prima volta e per un solo anno e dunque dichiara la questione infondata.

Sono altresì dichiarate infondate la violazione del metodo pattizio, che invece è salvaguardato come anche il fatto che è sempre necessario provare l'impossibilità di svolgimento delle funzioni pubbliche conseguente all'imposizione del contributo contestato.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018 Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)
---	---	--

13. Corte costituzionale, sentenza 30 maggio 2018, n. 109

MATERIA	Demanio marittimo, demanio idrico, concessioni
OGGETTO	Artt. 7 (recte: art. 7, comma 4), 8, 9, commi 2 e 3, 41, 48, comma 6, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006); 2) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 4) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 41 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 5) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; 6) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2017, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto gli artt. 7, 8, 9, commi 2 e 3, 41, 48, comma 6, e 49 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio marittimo stradale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006). Si premette che la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sugli artt. 9, comma 2, 41 e 48 della legge impugnata per la mancata corrispondenza tra la deliberazione del Consiglio dei Ministri e il ricorso. Il contenuto delle altre disposizioni verrà analizzato in sede di esame delle singole questioni.

2. PREMESSA: RICOSTRUZIONE DEL QUADRO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI

La Corte costituzionale esamina preliminarmente il complessivo quadro delle competenze legislative in materia di concessioni demaniali. In particolare vengono in questione:

- le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di demanio idrico, trasferite alla Regione;
- la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di turismo e industria alberghiera (art. 4, n. 10 dello Statuto speciale);
- la competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di commercio (art. 4, n. 6 dello statuto).

Le competenze regionali si intersecano con la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.). La Corte rammenta infatti che i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni inerenti al demanio marittimo (sentenze n. 157 e n. 40 del 2017) e idrico (sentenze n. 117 del 2015, n. 114 del 2012 e n. 235 del 2011) devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa dell’Unione europea e dal legislatore nazionale; ambiti da ritenersi generalmente estranei alla possibilità di intervento legislativo delle Regioni.

La competenza statale incide anche sulle regioni a statuto speciale, senza che possa richiamarsi l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto la competenza regionale trova comunque il limite delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali” che ricomprende le regole in materia di tutela della concorrenza, anche in quanto vi è anche la disciplina di derivazione europea impone una uniformità territoriale di regolazione.

In tal senso si esprime l’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), emanato in attuazione dell’art. 12 della direttiva servizi che trova applicazione in tema di affidamento in uso dei beni demaniali, (sentenze n. 117 del 2015 e n. 171 del 2013) in riferimento al demanio marittimo ed a quello idrico, in linea, del resto, con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14, Promoimpresa srl e C-67/15, Mario Melis e altri).

La normativa statale di derivazione europea impone:

- procedure di evidenza pubblica per la scelta del concessionario;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

- una durata limitata del titolo assentito;
- il divieto di norme volte ad avvantaggiare il concessionario uscente.

Queste disposizioni costituiscono espressamente la natura di “norme fondamentali di riforma economico-sociale” ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato d.lgs 59/2010.

In sintesi la Corte evidenzia che la legislazione regionale, anche se espressione di una correlata competenza primaria, è destinata a cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» ogni qualvolta l’oggetto della regolazione finisca per influire sulle modalità di scelta del contraente o sulla durata del rapporto, se si incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali.

In base a tale parametro la Corte procede all’analisi delle singole norme impugnate.

3. L’ESAME NEL MERITO: INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE CHE EVOCA IL PARAMETRO DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA SU CONCESSIONI DEMANIALI PRIVE DI RILEVANZA CONCORRENZIALE

La Corte costituzionale inizia il suo esame dall’art. 7 della legge impugnata.

L’art. 7 prevede, al comma 1, che “il procedimento per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d’ufficio”. Si prevede inoltre che le istanze di concessione sono pubblicate con le forme imposte dal comma 2, diversificate nei tempi e modi di pubblicazione avuto riguardo alle strutture dedicate alla nautica di diporto (comma 3).

Il comma 4 limitatamente all’affidamento avviato su istanza di parte, dispone che «[...] non sono soggette a pubblicazione le istanze di: a) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all’erogazione di pubblici servizi; b) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere finalizzate al trasporto o all’erogazione di fonti energetiche; c) autorizzazioni di cui all’articolo 5, commi 2 e 3; d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali; e) concessione per l’utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all’articolo 9, comma 7; f) concessione finalizzata allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell’incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale».

Gli ulteriori commi dell’articolo in questione ineriscono alla pubblicità delle istanze concorrenti aventi un oggetto diverso da quella in scadenza (comma 5); alla procedura di affidamento avviata dall’ufficio (comma 6); alla concessione in uso finalizzata alla realizzazione di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro, per una durata massima di dieci giorni (comma 7).

La Corte dichiara inammissibile la questione in quanto non si fa riferimento ad un utilizzo del bene demaniale strettamente correlato ad iniziative economiche suscettibili di attivare la dinamica concorrenziale.

Il ricorso si basa, infatti, solo sul legame tra onere di pubblicità e profilo competitivo di libero accesso al mercato e non precisa come le deroghe legislative alla pubblicità incidono sulla concorrenza, anche perché si fa riferimento ad occupazioni di beni demaniali che, a prima vista, non hanno alcun rilievo economico o sono correlate ad attività di interesse pubblico.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

4. L'ESAME NEL MERITO: COMPETENZA DELLA REGIONE A DETERMINARE I CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI CONCORRENTI ALLA CONCESSIONE DEL BENE DEMANIALE

La Corte costituzionale prosegue il suo esame, analizzando l'art. 8 della legge regionale impugnata.

L'art. 8 prevede, al comma 1 che “[i]n caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del bene demaniale la comparazione delle domande è fatta sulla base dei seguenti quattro principi: a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale; b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile; c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi; d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili” ed al comma 2 che in aggiunta ai suddetti criteri la Giunta regionale è chiamata ad individuare «[...] preventivamente almeno uno dei seguenti principi che sono comunicati contestualmente all'invito a presentare istanze concorrenti: a) qualità degli impianti e manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico; b) valorizzazione paesaggistico-ambientale; c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata; d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale; e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili; f) somministrazione di prodotti locali».

Il comma 3, infine, prevede che “[l]e procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi previsti all'articolo 4, comma 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La Corte dichiara la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 non fondata.

In primo luogo riscontra che la normativa statale e quella europea non prevedono alcuna indicazione di dettaglio sui criteri di selezione per l'affidamento in uso dei beni del demanio marittimo:

- L'art. 12, paragrafo 1 della direttive servizi si limita ad imporre procedure di selezione improntate ad «imparzialità e [...] trasparenza»;
- L'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2010 impone la predeterminazione dei criteri prima dell'affidamento e al comma 1 dispone che nella determinazione dei criteri si può tener conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
- Il codice della navigazione prevede solo che tra più domande concorrenti vada scelta quella che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione» e che a giudizio dell'amministrazione “risponda ad un più rilevante interesse pubblico”.

La soluzione normativa è coerente con il fatto che sono poi le Regione a gestire la selezione dei concorrenti nello svolgimento delle loro funzioni amministrative in materia.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Luogo e data: Roma, 15 giugno 2018</p> <p>Autore: Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (gennaio – giugno 2018)</p>
---	--	---

Un rilievo può essere svolto solo su determinati criteri che possono determinare delle discriminazioni e dunque incidere negativamente sul rispetto del principio di concorrenza.

Nel caso di specie i criteri dettati dai primi due commi non incidono negativamente sulla dinamica concorrenziale.

Neanche il comma 3, che prevede la valorizzazione della precedente esperienza dei concorrenti è illegittimo, in quanto non fa riferimento al concessionario uscente ma genericamente al concessionario, ovvero al soggetto chiamato all'affidamento in esito alla selezione.

In sintesi la previsione di un criterio di selezione che valorizzi la precedente generica esperienza nel campo è legittima, mentre non lo sarebbe nel caso si facesse invece riferimento alla specifica esperienza di gestione con lo specifico bene oggetto di concessione.

5. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DI UNA CONCESSIONE DI DURATA QUARANTENNALE E DELLA CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO AL SOGGETTO USCENTE

La Corte ritiene invece fondate le questioni di legittimità costituzionale di due altre disposizioni della legge impugnata, ed in particolare:

- L'art. 9, comma 3, che per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative relative a beni che insistono nella laguna di Marano-Grado, fissa in quaranta anni il termine di durata massima del titolo;
- L'art. 49, che prevede che il concessionario subentrante debba corrispondere un indennizzo a quello uscente che tenga conto sia di quota parte degli investimenti non ammortizzati che del valore dell'avviamento maturato. Indennizzo che verrà determinato tramite perizia asseverata, resa pubblica e che costituirà oggetto di apposita fideiussione.

La previsione di una durata della concessione per 40 anni risulta in palese contrasto con la normativa statale che, in attuazione del principio della direttiva servizi che prevede la limitazione temporale della durata della concessione, ha fissato tale limite temporale massimo in 20 anni (art. 4-bis dell'art. 03 del d.l. n. 400 del 1993, così come introdotto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»).

Sulla determinazione dell'indennizzo la Corte richiama il proprio precedente di cui alla sentenza n. 157 del 2017 che aveva riguardato un caso sostanzialmente identico relativo alla Regione Toscana.

I parametri richiamati dalla legge regionale non trovano alcuna corrispondenza nella normativa statale e nel codice della navigazione, che non dà alcun rilievo alle componenti economico-aziendali e non prevede oneri a carico del concessionario subentrante.

Al di là, dunque, delle giustificazioni addotte dalla Regione, la stessa non può introdurre una disciplina difforme da quella statale e che incide negativamente sulla possibilità di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, proprio come nel caso citato relativo alla Regione Toscana.